ACCORDO TERRITORIALE REGIONE EMILIA ROMAGNA

PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA', DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

E PER I SERVIZI DI WELFARE

Addì, 23 febbraio 2017 presso la sede di Confcommercio Emilia Romagna, in Bologna via Tiarini 22, si sono incontrati:

Confcommercio Emilia Romagna Pietro Fantini, Franco Entilli, Paola Fontanelli, Luca Massacesi, Anna Olivieri

CGIL Emilia Romagna Nicola Patelli, CISL Emilia Romagna, Ciro Donnarumma, UIL Emilia Romagna Gianfranco Martelli e le categorie Filcams CGIL Emilia Romagna Veronica Tagliati, Fisascat CISL Emilia Romagna, Michele Vaghini, Uiltucs UIL Emilia Romagna Cataldo Giammella

Le Parti, come sopra rappresentate

Visti

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", Art. 1 commi 160-162,

- L'art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede, in base alle modifiche sopra indicate che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

- L'art. 1, comma 186, della legge di Stabilità 2016, il quale prevede che, in base alle modifiche sopra indicate, le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, all'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;

- Il Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della legge di Stabilità 2016;

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E "Premi di risultato e welfare aziendale – art 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)".

- L’art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

- L’art 51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali: ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

- L'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confcommercio e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, "*....ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, Confcommercio e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.*".

- Gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte sui Redditi TUIR”;

considerata

La complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime:

concordano quanto segue

Articolo 1

Principi generali

Ai fini dell’applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 in base alle modifiche sopra indicate dalla L. 11 dicembre 2016, n.232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, Art. 1 commi 160-162., la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità), che possono consistere nell’aumento della produzione o i risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio dell’incrementalità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).

Art. 2
Campo di applicazione

Il presente Accordo Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

Siano associati alle Associazioni di categoria o territoriali, aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio con sede legale e/o operativa in Regione Emilia Romagna

- Applichino e rispettino integralmente alternativamente:

- il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams–CGIL, Fisascat–CISL e Uiltucs–UIL ed eventuale contrattazione integrativa, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo sottoscritto dalle Federazioni aderenti al sistema Confcommercio e Filcams–CGIL, Fisascat–CISL e Uiltucs–UIL, ed eventuale contrattazione integrativa, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria**;**
- altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative aderenti alle Confederazioni che sottoscrivono il presente Accordo ed eventuale contrattazione integrativa.

- Al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. “detassazione”;

e nei confronti:

- Dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Regione Emilia Romagna, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Regione;

- Dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre regioni occupati presso unità produttive o operative situate nella Regione Emilia Romagna,

Quanto contenuto in questo Accordo Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale, territoriale o di categoria sottoscritta dalle Parti firmatarie del presente.

Fatte salve condizioni di miglior favore le aziende non rientranti nell’ambito del livello aziendale della contrattazione invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU ove costituite.

Nelle aziende rientranti nell' ambito del livello aziendale della contrattazione in base al CCNL applicato, dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, con l'assistenza dell’Associazione Datoriale Territoriale di riferimento e delle articolazioni territoriali di categoria delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL.

Articolo 3
Adesione dei datori di lavoro dell’Accordo Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire all’Accordo Territoriale, dovranno, prima dell’attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

1. La volontà di aderire al presente Accordo Territoriale;

2. Di essere associati ad Associazioni di territoriali o di categoria aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio;

3 di rispettare integralmente alternativamente:

- il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams–CGIL, Fisascat–CISL e Uiltucs–UIL ed eventuale contrattazione integrativa, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il CCNL per i dipendenti da aziende del Turismo sottoscritto dalle Federazioni aderenti al Sistema Confcommercio e Filcams–CGIL, Fisascat–CISL e Uiltucs–UIL, ed eventuale contrattazione integrativa, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria**;**
- altri CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative aderenti alle Confederazioni che sottoscrivono il presente Accordo ed eventuale contrattazione integrativa.

4. Il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;

5. L'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;

6. Il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5;

7. La previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4);

8. La previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese o voucher aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 – parte integrante dell'accordo – da compilare e trasmettere esclusivamente tramite PEC a Confcommercio Emilia Romagna ed alle Associazioni datoriali territoriali di riferimento agli indirizzi che saranno successivamente comunicati.

La stessa dichiarazione prevista al primo comma del presente articolo sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, a tutti i dipendenti unitamente ad una copia del presente accordo.

Alle Parti firmatarie del presente accordo è riconosciuta la facoltà di organizzare momenti o modalità informative sui contenuti dell'accordo da esercitare con tempi e modi definite con l'Impresa.

La validità dell'adesione al presente Accordo Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.

Articolo 4
Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro, anche diversi per singolo reparto/negozio/settore, uno o più dei seguenti indicatori che saranno evidenziati nel modello di adesione al presente accordo (Allegato 1) e nella sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016:

INDICATORI

- Volume della produzione/n. dipendenti

- Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
- MOL/VA di bilancio
- Indici di soddisfazione del cliente
- Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
- Riduzione degli scarti di lavorazione,
- % di rispetto dei tempi di consegna
- Rispetto previsioni di avanzamento lavori
- Modifiche all'organizzazione del lavoro
- Lavoro agile (smart working)
- Modifiche ai regimi di orario
- Rapporto costi effettivi/costi previsti
- Numero brevetti depositati
- Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
- Riduzione dei consumi energetici
- Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
- Riduzione tempi di commessa
- Differenze inventariali

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferimento ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC a Confcommercio Emilia Romagna ed alle Associazioni datoriali territoriali di riferimento, ad appositi indirizzi che saranno successivamente comunicati.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro – LUL, denunce infortunio ecc..

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'art 3 del decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art 2102 cod. civ.

Articolo 5
Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016, in base alle modifiche indicate nelle premesse, il limite di 2.500 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- La costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- Strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- La predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6
Opzione welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art. 1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016 , come modificato nelle premesse.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e, compatibilmente con l'offerta di servizi esistenti nel territorio, indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendono avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7

Tavolo permanente di monitoraggio

Confcommercio fornirà mensilmente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Le parti firmatarie del presente accordo istituiranno un Tavolo paritetico permanente di monitoraggio composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito di monitorare l'applicazione tecnica del presente accordo, l'andamento e gli effetti dell'attuazione dell'accordo territoriale.

Articolo 8
Deposito

Confcommercio Emilia Romagna provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Territoriale.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite la Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Modulo di deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 luglio 2016.

Articolo 9
Validità

Il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (euro 80.000), il limite massimo dell'importo detassabile (euro 3.000) o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro (euro 4.000), le predette somme indicate nel presente Accordo Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio Emilia Romagna

CGIL Emilia Romagna

Filcams – CGIL - Emilia Romagna

CISL Emilia Romagna

Fisascat – CISL Emilia Romagna

UIL Emilia Romagna

Uiltucs – UIL Emilia Romagna